

Regolamento rimborsi UPSA per la Formazione Continua

Base legale

Art. 37 del CCL - Contributi paritetici

37.1 Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dal contratto collettivo di lavoro e come appoggio alla formazione professionale, nonché all'aiuto sociale.

37.2 Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico e di spese di applicazione pari a Fr. 20.- al mese. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.

37.3 **Tutti i datori di lavoro, sottoposti al presente CCL versano una quota mensile di fr. 12.50.** Per le aziende che iniziano l'attività nel corso dell'anno, la quota sarà pro rata.

37.4 **Tutti i datori di lavoro versano, inoltre, un contributo di Fr. 2.- al mese per ogni dipendente sottoposto al CCL.** Questo importo viene incassato in parallelo al contributo a carico dei lavoratori (art. 37.2) e alla quota fissa a carico dei datori di lavoro (art. 37.3).

37.5 La CPC fissa le modalità in un apposito regolamento per la trattenuta e per l'incasso dei contributi paritetici.

37.6 La segreteria della CPC provvede all'incasso dei contributi paritetici.

37.7 Gli importi che affluiscono alla Commissione paritetica servono a coprire le spese della Commissione stessa e a coprire le spese inerenti i corsi di formazione continua e perfezionamento professionali.

Condizioni da soddisfare per l'azienda che vorrà aver diritto al rimborso annuale

- Essere membro UPSA in regola con i contributi associativi (nazionali e della Sezione Ticino).
- Essere in regola con i contributi paritetici
- Confermare (tramite autocertificazione) che almeno 1/3 dei collaboratori abbiano effettuato almeno un corso nell'anno inerente la richiesta.
- Possono essere rimborsati unicamente i corsi che hanno avuto un costo monetario reale per l'azienda.
- La richiesta che viene sottoposta all'UPSA deve indicare nome, cognome e professione in azienda del collaboratore.

Corsi che danno diritto alle aziende a chiedere un contributo per la formazione continua dei propri collaboratori

- Corsi dei marchi automobilistici, dei marchi di componentistica per automobili e di fornitori di parti di ricambio e di attrezzatura complessa.
- Corsi erogati da UPSA Sezione Ticino o da UPSA Svizzera.

- Corsi erogati da enti terzi.

Documentazione da fornire e periodicità

- L'azienda deve fornire copia delle fatture con conferma di averle saldate.
- L'azienda deve fornire tutta la documentazione concernente i corsi sostenuti e per quali collaboratori un'unica volta all'anno e al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Eventuali ulteriori richieste relative al medesimo anno solare non verranno prese in considerazione.
- L'UPSA Sezione Ticino procederà al rimborso di quanto di spettanza dell'azienda entro la fine di marzo dell'anno successivo.

Importo del rimborso

- Le aziende che faranno richiesta di contributo all'UPSA e saranno in regola con i criteri sopracitati avranno diritto ad un rimborso base annuale di 120 CHF.
- **Oltre alla quota base di 120 CHF ogni azienda considerata meritevole di ottenere questo contributo riceverà 20 CHF per collaboratore sottoposto a CCL (esclusi gli apprendisti) per corso sostenuto.**
- La ripetizione del medesimo corso per lo stesso collaboratore non dà più diritto ad alcun rimborso.
- Le aziende possono richiedere un rimborso per un numero di formazioni massimo corrispondente al numero di collaboratori impiegati secondo CCL (esclusi gli apprendisti).

Controversie

Eventuali controversie concernenti il rimborso del fondo o l'accettazione di un corso verranno vagliate dal Direttore e dal Presidente della Commissione Formazione Professionale dell'UPSA Sezione Ticino.